

CAMERA DEI DEPUTATI N. 622

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati TAVERNA e ALESI

Presentata il 19 ottobre 1963

Unificazione degli indennizzi previsti dalle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 18 marzo 1958, n. 269; 6 ottobre 1962, n. 1469 e 2 marzo 1963, n. 387

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Come vi è noto, i giuliani dalmati, in conseguenza dell'assegnazione di buona parte della loro regione alla Jugoslavia dovettero esulare nel restante territorio nazionale ed abbandonare i loro beni che, all'epoca dell'entrata in vigore del Trattato di pace (15 settembre 1947) avevano, in comune commercio, un valore di lire 130 miliardi circa.

La Jugoslavia, violando il punto 9 dell'allegato XIV del Trattato di pace, che mirava a tutelare la posizione giuridica ed economica delle « minoranze » italiane, espropriò tali beni. A questo proposito vanno fatte le seguenti considerazioni:

1^o) La Jugoslavia, consapevole della violazione, commessa allo scopo di costringere gli italiani ad esodare e così snazionalizzare la Venezia Giulia e Zara, stipulò con l'Italia due accordi (del 23 maggio 1949 e del 23 dicembre 1950) poi ratificati (leggi 10 marzo 1955, n. 121 e n. 122) con i quali si impegnò di indennizzare i beni suddetti in base ai prezzi del 1938 moltiplicati per un coefficiente proporzionale all'aumento di valore. In altre parole la Jugoslavia si impegnò di pagare all'Italia una somma che, a conti fatti, sarebbe stata di circa 130 miliardi di lire.

E, per dar prova della propria buona volontà di pagare, la Jugoslavia acconsentì che l'Italia le corrispondesse solo 10 dei

78 miliardi di lire (125 milioni di dollari U. S. A.) che le doveva per riparazioni di guerra (articolo 74 del Trattato di pace) e che tutto il residuo (cioè 68 miliardi di lire) rimanesse, a garanzia del suddetto credito italiano, sino alla chiusura di tutti i conti.

Così i profughi giuliano-dalmati vennero a trovarsi in una situazione — per quello che concerne l'indennizzo dei loro beni perduti — eccezionalmente favorevole.

2^o) Dopo tali accordi si delinearono tra l'Italia e la Jugoslavia, oltre all'impossibilità di trovare una formula di intesa per istituire lo « Stato Libero di Trieste », delle crescenti controversie politico-territoriali.

Per dirimere le stesse, l'Italia ridusse il credito di 130 miliardi di lire (già garantito col pegno di 68 miliardi di lire), riducendolo forfettariamente a 45 miliardi (in altre parole rinunciò a 85 miliardi di lire di spettanza dei profughi giuliano-dalmati), acconsentì che la Jugoslavia amministrasse la Zona B per un periodo indeterminato ed ebbe in cambio dalla Jugoslavia il consenso di riavere Trieste. (Memorandum di Londra del 5 ottobre 1954).

3^o) L'Accordo inerente il *forfait* di 45 miliardi e la conseguente rinuncia italiana a 85 miliardi venne pattuito il 5 ottobre 1954, ma non venne firmato perché l'Italia voleva che fossero indennizzati extra dalla Jugoslavia i beni liberi che non era stato possibile

venderle e conteggiare entro il 5 ottobre 1954. L'Accordo in parola venne infine firmato il 18 dicembre 1954, lasciando impregiudicato questo problema e prevedendo che all'uopo sarebbe stato stipulato un altro Accordo. Il valore di tali beni ascende a circa 5 miliardi di lire.

4^o) Dopo l'accordo del 18 dicembre 1954 venne emanata la legge 8 novembre 1956, n. 1325 con la quale venne fissato il meccanismo per la ripartizione dei 45 miliardi pagati dalla Jugoslavia in base ad un'accentuatissima scolarità.

Inclusi tra gli aventi diritto all'indennizzo vennero anche i titolari di beni non ancora conteggiati in sede internazionale, per i quali è previsto il nuovo accordo.

5^o) La legge n. 1325, del 1956, che disciplina la ripartizione dei 45 miliardi jugoslavi, dispone in realtà solo il pagamento di un acconto per i seguenti motivi:

a) la rinuncia dello Stato a 85 miliardi spettanti ai suoi cittadini in base a due Accordi internazionali ratificati del 1949 e del 1950, venne fatta per un interesse pubblico generale (per riavere Trieste) e pertanto l'onere di tale spesa va ripartita tra tutti i cittadini;

b) se il legislatore avesse inteso di ripartire i 45 miliardi jugoslavi tra gli aventi diritto a saldo del loro credito, la ripartizione avrebbe dovuto venire effettuata proporzionalmente e mai scolarmente (articolo 3 della Costituzione);

c) il privare i profughi giuliano-dalmati degli 85 miliardi loro assicurati con gli accordi del 1949 e del 1950 costituisce un caso parallelo dell'esproprio per pubblica utilità (legge 23 giugno 1865, n. 2359) e dà luogo alla necessità di ottemperare alla norma precettiva del terzo comma dell'articolo 42 della Costituzione;

d) il fatto che nella legge n. 1325 del 1956 venne previsto l'indennizzo anche ai titolari dei beni liberi del valore di circa 5 miliardi di lire, per i quali non è ancora stabilito se il loro indennizzo è o non è compreso nei 45 miliardi, conferma il carattere di acconto previsto nei punti a), b), e c).

e) la Commissione interministeriale (legge 3 dicembre 1949, n. 1064) ha esteso *motu proprio* la corresponsione dell'indennizzo anche alle persone giuridiche non private decurtando di un ulteriore miliardo e mezzo i 45 miliardi jugoslavi destinati solo ai privati (vedasi accordi e leggi citati).

f) in base al Trattato di Pace l'Italia avrebbe dovuto pagare alla Jugoslavia i

125 milioni di dollari (78 miliardi di lire) in sette annualità tra il 1947 e il 1954. In grazie del credito dei profughi giuliani essa pagò invece alla Jugoslavia i primi 10 miliardi in merci nel 1951 e gli ulteriori 23 miliardi dopo il 1954. Con ciò l'Italia beneficiò di circa 5 miliardi a titolo di interessi e di due miliardi e mezzo a titolo di svalutazione della lira.

I 45 miliardi assegnati dalla Jugoslavia all'Italia per l'indennizzo dei beni dei profughi vengono pagati, a partire dal 1953, con tale estrema lentezza da far sì che ancor oggi sono da ripartire 7 miliardi, per liquidare i quali ci vorranno altri tre anni.

Così lo Stato italiano ha beneficiato di altri 5 miliardi di interessi e di due e mezzo in seguito alla svalutazione.

In tal modo i 45 miliardi spettanti agli aventi diritto si ridussero in totale di ben 14 miliardi che andarono a beneficio dello Stato, unitamente ai 7 miliardi e mezzo lucrati nei confronti della Jugoslavia.

Così lo Stato italiano a conti chiusi non solo non ha versato una lira di denaro proprio ai profughi dei territori ceduti, ma all'opposto ha beneficiato, in grazia agli stessi, di ben 21 miliardi e mezzo, dai quali vanno detratte solo le modeste spese inerenti la lentissima ripartizione.

Dalle considerazioni suesposte emerge che la collettività italiana non solo non deve arricchire a spese dei profughi e rimborsare i 21 miliardi e mezzo lucrati, ma deve ripartire tra tutti i cittadini quanto si dovette assegnare alla Jugoslavia per riavere Trieste.

Pertanto rappresenta un vero e proprio obbligo costituzionale integrare i 45 miliardi pagati dalla Jugoslavia con lo stanziamento della differenza.

6^o) In una situazione del tutto analoga si trovano i titolari di beni diritti e interessi nella zona B di Trieste.

Tali cittadini, in base al Trattato di Pace, avevano la legittima aspettativa che la proprietà dei loro beni sarebbe stata salvaguardata da un nuovo Stato che offriva tutte le garanzie di essere democratico.

La Jugoslavia, nel corso dell'occupazione militare della zona B violò le norme di diritto internazionale che vietano modifiche della legislazione civile non atinente alle necessità militari ed iniziò un progressivo illegittimo esproprio dei beni, che avrebbe permesso agli italiani di adire le più alte Autorità internazionali.

Lo Stato italiano, data l'opportunità sentita da tutti gli italiani di salvare Trieste,

concedette una sanatoria agli espropri jugoslavi in zona B, acconsentendo che l'occupazione militare forzata venisse trasformata in un'amministrazione civile consensuale *sine die*.

Tale atto costituisce un perfetto equivalente dell'esproprio per utilità pubblica da cui sorge del pari il diritto, sancito dalla Costituzione, al giusto indennizzo.

D'altro canto va rilevato che la stessa legge 18 marzo 1958, n. 269, stabilisce che gli importi corrisposti ai profughi costituiscono solo un anticipo in quanto all'articolo 1 viene previsto che si tratta di un indennizzo versato « in attesa di sistemazione definitiva ».

Dato che l'acconto lo si è cominciato a pagare 13 anni dopo la perdita dei beni, avvenuta nel 1945, che dalla data della pubblicazione della legge n. 269 del 1958 sono trascorsi 5 anni e mezzo, e che molti proprietari sono già morti tra gli stenti senza aver riscosso alcunché, ben si può dire che non sarebbe umano l'attendere l'intera estinzione di questa patriottica categoria di cittadini prima di concedere la promessa regolazione definitiva.

Anche in questo caso quindi va concesso agli aventi diritto l'integrazione dell'indennizzo previsto dalle leggi 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387.

Per quello che concerne i singoli articoli si osserva che:

Con l'articolo 1 viene disposta l'unificazione di tutti i coefficienti che in precedenza erano stati stabiliti scalarmente onde rendere possibile ai piccoli proprietari di sistemarsi alla meglio prima possibile.

Il coefficiente 90 è stato fissato tenendo conto dei dati dell'Istituto centrale di statistica inerenti al costo medio della vita e i notevoli ritardi con i quali vennero effettuati finora i pagamenti di questi indennizzi.

Con l'articolo 2 viene precisato che sono valide le domande precedenti e che alle liquidazioni provvedono le Commissioni interministeriali già in carica.

Con gli articoli 3 e 4 viene ottemperato al disposto del quarto comma dell'articolo 81 della Costituzione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Gli indennizzi di cui alle leggi 8 novembre 1956, n. 1325; 18 marzo 1958, n. 269; 6 ottobre 1962, n. 1469 e 2 marzo 1963, n. 387, sono unificati e definitivamente determinati elevando a 90 i singoli coefficienti previsti dalle leggi suddette.

Le somme finora corrisposte in base alle citate leggi vanno detratte dagli indennizzi stabiliti dal precedente comma.

ART. 2.

Le liquidazioni degli indennizzi di cui all'articolo precedente verranno effettuate in base alle denunce e domande già presentate in applicazione delle leggi 5 dicembre 1949, n. 1064; 6 ottobre 1962, n. 1469, 18 marzo 1958, n. 269 e 2 marzo 1963, n. 387, dalle Commissioni interministeriali previste dalle leggi 5 dicembre 1949, n. 1064, 8 novembre 1956, n. 1325, 18 marzo 1958, n. 269.

ART. 3.

Agli effetti del pagamento, gli indennizzi previsti dalla presente legge sono equiparati a quelli di cui alla legge 29 ottobre 1954, n. 1050, applicando le modalità previste dall'articolo 5 di tale legge.

ART. 4.

All'onere derivante dal pagamento degli indennizzi di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede in base all'articolo 9 della legge 29 ottobre 1954, n. 1050.